

DETERMINAZIONE DSAI/9/2026/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI TRASPARENZA E CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELLA STIMA DELLA SPESA ANNUA SUL PORTALE OFFERTE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 21 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com recante, nell'Allegato A, "Regolamento di funzionamento del Portale Offerte di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 124/2017" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Portale Offerte);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;

- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera l) della legge 481/95 l’Autorità, tra l’altro, pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, garantendo la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- l’articolo 1, comma 61, della legge 124/17, ha affidato all’Autorità il compito di disporre la realizzazione e la gestione, da parte di Acquirente Unico S.p.A. – in qualità di Gestore del Sistema informatico integrato (SII) istituito dalla legge 129/2010 – di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte o PO);
- con la deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge 124/17, ha istituito il Portale Offerte e ne ha disciplinato il funzionamento con l’approvazione del relativo Regolamento di cui all’Allegato A; in particolare, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento Portale Offerte, mediante il PO sono raccolte e pubblicate le offerte generalizzate di energia elettrica e di gas naturale, anche *dual fuel*, rivolte dai venditori ai clienti domestici e non domestici, come individuati dal citato articolo 5, allo scopo di consentirne un confronto e una selezione semplice, chiara e gratuita;
- ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Portale Offerte in esito alla ricerca da parte di un utente, il PO riporta un elenco delle offerte in cui sono visualizzate le informazioni ivi previste tra le quali: il valore della spesa annua stimata associato all’offerta e determinata ai sensi del Titolo III del Regolamento Portale Offerte (comma 2, lettera c); l’indicazione della presenza di sconti di cui all’articolo 16, comma 5 ricompresi nel calcolo della spesa annua stimata (comma 2, lettera f); l’indicazione della presenza di ulteriori sconti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera f) (comma 2, lettera g);
- l’articolo 14 del Regolamento Portale Offerte prevede che la spesa annua stimata delle offerte pubblicate nel PO è determinata sulla base del prelievo annuo associato all’utente e delle componenti di prezzo previste dalla specifica offerta, calcolata per un periodo di dodici mesi articolato su quattro trimestri solari, a decorrere dal primo giorno del trimestre in cui avviene la consultazione del Portale Offerte;
- l’articolo 16, comma 5 del Regolamento Portale Offerte stabilisce che “*Ai fini della stima della spesa annua di cui al comma 14.1, si considerano inoltre gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell’adesione all’offerta,*

inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno, maturati nel corso dei primi dodici (12) mesi dalla data di decorrenza del contratto indipendentemente dalla sua durata. Eventuali altri sconti non sono considerati ai fini della suddetta stima, ma sono rappresentati unicamente nella pagina di dettaglio di cui all'Articolo 12”;

- in merito alla pagina di dettaglio, il citato articolo 12 del Regolamento Portale Offerte prevede che debba contenere *“la descrizione di tutti gli sconti previsti dall’offerta, con chiara indicazione (a) dei casi in cui l’applicazione di tale sconto è subordinata all’avveramento di uno specifico evento o condizione e (b) dei casi in cui lo sconto non sia di natura ricorrente e non sia pertanto destinato a ripetersi nel tempo, nonché le modalità e le tempistiche di corresponsione dei predetti sconti”* (comma 3, lettera j);
- l’articolo 4, del Regolamento Portale Offerte prevede, inoltre, che per tutto il periodo di validità delle offerte i venditori sono tenuti a stipulare contratti con le caratteristiche e alle condizioni conformi a quelle pubblicate nel Portale Offerte.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di verifiche a campione effettuate dagli Uffici dell’Autorità, anche in collaborazione con Acquirente Unico, nella sua qualità di Gestore del SII, sono emerse talune incongruenze in merito alla corretta rappresentazione di offerte commerciali pubblicate sul PO da parte di Italia Gas e Luce S.r.l. (di seguito anche IGL o società) e pertanto, la Direzione Consumatori e Utenti e la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità, con nota del 6 febbraio 2026 (prot. Autorità 8932), hanno inviato una richiesta di informazioni ad IGL, riscontrata dalla società con nota del 25 febbraio 2026 (acquisita con prot. Autorità 14846);
- dagli elementi raccolti e dall’analisi della citata risposta alla richiesta di informazioni è emerso che, in violazione dell’articolo 4, dell’articolo 16, comma 5 e dell’articolo 12 del Regolamento Portale Offerte, la società non ha correttamente rappresentato sul PO la stima della spesa annua, per il primo anno di fornitura, relativamente alle offerte di energia elettrica denominate *“Sottocosto a prezzo fisso monorario”*, *“Sottocosto a prezzo fisso a fasce”*, *“Sottocosto IGL”*, *“Sottocosto Mono IGL”*, *“Eco-Illumina”* e *“Eco-Illumina Mono”* e alle offerte di gas naturale denominate *“Offerta Sottocosto Gas”*, *“Offerta Gas Promo Flash”* e *“Offerta Turbo Gas”*, pubblicate a partire dal maggio 2023;
- in particolare, in sede di pubblicazione delle citate offerte sul PO, IGL ha previsto l’applicazione di sconti su alcune componenti tariffarie, dichiarando che gli stessi sconti sarebbero stati erogati dal primo anno di fornitura – incidendo per questo sulla stima della spesa annua – diversamente da quanto stabilito nelle condizioni tecnico economiche (c.d. CTE) delle medesime offerte che, invece, prevedevano l’applicazione degli sconti solo dopo 12 mesi e, peraltro, a condizione che il cliente perdurasse nel contratto per più di un anno e per un periodo sufficientemente lungo da assorbire il rimborso nelle varie bollette emesse dal

13° mese in poi. La medesima incongruenza si riscontrava nel dettaglio dell'offerta estraibile dal PO;

- con la medesima risposta del 25 febbraio 2026 la società ha dichiarato che *“si sta adoperando per raggiungere tutti i Clienti, in fornitura o cessati, che a sistema risultino a credito con la scrivente in virtù dello sconto previsto dalle offerte in parola”*, verificando l'impatto delle suddette discrepanze su di essi e contattandoli *“al fine di restituire loro quanto eventualmente dovuto”* e che *“per quanti siano ancora in fornitura con la scrivente in forza di un contratto giudicato non conforme, [...] sta procedendo con l'invio di una serie di modifiche unilaterali in virtù delle quali i Clienti beneficeranno delle nuove condizioni di contratto, senza alcun aumento dei corrispettivi e senza perdere i mesi “accumulati” ai fini della corresponsione dello sconto previsto dall'offerta”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente

determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Italia Gas e Luce S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si pone in contrasto con le disposizioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza delle informazioni commerciali fornite al cliente finale nella fase precontrattuale, funzionali a consentire una scelta consapevole del fornitore e una partecipazione effettiva e informata ai mercati energetici; in particolare, la violazione assume rilievo in quanto incide sulla comparabilità delle offerte di energia elettrica e gas naturale pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Portale Offerte, in un contesto di mercato liberalizzato. Sotto il medesimo profilo della *gravità*, rileva che la contestazione è circoscritta alle citate nove offerte di energia elettrica e gas naturale pubblicate sul Portale Offerte e risulta accertata, anche sulla base di quanto dichiarato dalla società con la risposta del 25 febbraio 2026, dal maggio 2023 al 18 dicembre 2025 in quanto la IGL avrebbe sanato *pro-futuro*, a quella data, le difformità riscontrate modificando la tempistica di erogazione dello sconto nell'ambito delle CTE delle offerte in argomento, al fine di rendere le medesime CTE coerenti con la stima della spesa annua presente sul Portale Offerte e nelle relative Schede sintetiche;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, allo stato non risultano circostanze suscettibili di valutazione, non avendo la società dimostrato di aver dato concreta e compiuta attuazione alle iniziative dichiarate nella nota del 25 febbraio 2026, ferma restando la possibilità di considerare la dimostrazione dell'attuazione delle medesime ai fini dell'accesso alla procedura semplificata;
 - in merito al criterio della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, chiuso al 31 dicembre 2024, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 41.656.897;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 55.445 (cinquantacinquemilaquattrocentoquarantacinque).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento dell'obbligo violato rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la dimostrazione da parte della società, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver proceduto, in coerenza con quanto dichiarato con la nota del 25 febbraio 2026, alla restituzione delle somme risultanti a credito in favore dei clienti interessati, sia in fornitura sia cessati, nonché di aver applicato condizioni contrattuali correttive senza aggravio di corrispettivi e senza perdita dei diritti già maturati, costituisce presupposto per l'accesso al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Italia Gas e Luce S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di una violazione in materia di trasparenza e corretta rappresentazione della stima della spesa annua sul Portale Offerte, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 55.445 (cinquantacinquemilaquattrocentoquarantacinque);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle misure di cui al precedente "Considerato, infine, che"**, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo dell'importo quantificato al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 18.481,66 (diciottomilaquattrocentoottantuno/66)**, nonché, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/9/2026/com";
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio

- di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato delle misure descritte – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Italia Gas e Luce S.r.l. (P.IVA. 02479770469) mediante PEC all’indirizzo italiagaseluce@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 21 maggio 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro